

	ente	sigla	numero	data
	COMUNE DI SANDIGLIANO Provincia di BIELLA	C.C.	2	23/01/2007
OGGETTO: L. 296/2006 ART. 1 C. 142. APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA.				

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

L'anno duemilasette addì ventitre del mese di gennaio alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Presenti: PONGILUPPI RAFFAELLA Sindaco GHIAZZA GIOVANNI Vice Sindaco SQUAIELLA ANDREA Consigliere MAGAGNA GIUSEPPE Consigliere PERALDO CARLO Consigliere BERTON FABIO Consigliere FIORINI MARCO Consigliere LANZA ANNA Consigliere FERRAROTTI PIER LUIGI Consigliere LORO ZEFIRO Consigliere NAPOLITANO PIERO Consigliere RAIMONDI PIETRO Consigliere Totale Presenti: 12	Assenti: MARCHESI GIORGIO Consigliere (giustificato)
Totale Assenti: 1	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale .

Il presidente PONGILUPPI RAFFAELLA nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA del Sindaco che invita il Segretario Comunale a relazionare in merito.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 23.11.1998 "Istituzione addizionale comunale I.R.P.E.F per l'anno 1999.";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni con cui è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 28/09/1998 n.360 e delle singoli leggi finanziarie:

Anno 2000 Deliberazione C.C. n. 57 del 27.12.1999
Anno 2001 Deliberazione G.C. n. 126 del 18.12.2000
Anno 2002 Deliberazione G.C. 107 del 10.12.2001
Anno 2003 Deliberazione G.C. 3 del 13.01.2003
Anno 2004 Deliberazione G.C. 89 del 01.12.2003
Anno 2005 Deliberazione G.C. 82 del 29.12.2004
Anno 2006 Deliberazione G. C. 3 del 10.01.2006

VISTA la Legge 27/12/2006 n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art.1 comma 142 che testualmente recita:

Art. 1, Commi 142-144- Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

a bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»;

b) al comma 4:

1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

d) il comma 6 è abrogato.

143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

Il Sindaco illustra e giustifica, seppur con amarezza, la necessità di deliberare l'aumento dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef dallo 0,4% allo 0,55% in quanto i costi di gestione del comune non consentono diversamente. Cita in particolare l'aumento dei costi del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e l'obbligo di far fronte a tali problematiche. Il Sindaco precisa che la copertura del servizio risultava del 91,97% nel 2002, nel 2006 invece del 71,56%. Nonostante le azioni intraprese dall'Amministrazione Comunale (servizio meno costoso tramite cooperativa per la raccolta della carta, diminuzione della frequenza dello spezzamento stradale) non si sono ottenuti apprezzabili risparmi. Alla richiesta di staccarsi dal COSRAB, che peraltro è un consorzio obbligatorio, e pur esprimendo dei dubbi sulla effettiva ripartizione dei costi, magari spalmati su tutto il territorio e non individuati sempre con precisione comune per comune, si deve dare risposta di impossibilità. Afferma di aver anche seriamente pensato di ritornare alla raccolta normale.

Il Sindaco consegna ai consiglieri di minoranza tabella illustrativa dei conteggi suelencati.

Il Consigliere Ferrarotti afferma che è necessario valutare a fondo i dati appena ricevuti: "parlo con l'esperienza di cinque anni passati da assessore alle finanze, siamo arrivati con un avanzo di amministrazione di circa 500.000,00 euro e ora la situazione è peggiorata". Conviene che certamente i costi in generale sono aumentati, ma critica la maggioranza sulla gestione del bilancio che lui ben sarebbe capace di gestire.

Ricorda di essersi reso disponibile a collaborare alla predisposizione del bilancio 2007, ma la proposta non è stata accolta.

Il Sindaco ricorda di aver offerto alla minoranza, nel precedente consiglio, di collaborare in tema di P.R.G.C., ma il Consigliere Napolitano ha rifiutato.

Il Consigliere Ferrarotti dichiara il voto contrario della minoranza alla presente proposta e critica l'assenza di esenzione dall'addizionale per limiti di reddito.

Il Sindaco precisa che le simulazioni effettuate sul gettito dell'addizionale hanno convinto della maggiore equità di un aumento inferiore ma per tutti, piuttosto della fissazione di una soglia di esenzione.

La decisione è stata sofferta e meditata, senza nascondersi che si tratta di un aumento di tassazione.

Il Consigliere Ferrarotti afferma di non comprendere perché la manovra sull'addizionale sia stata presentata questa sera e non con il Bilancio 2007 (ancora da approvare).

Il Consigliere Berton precisa che vi è necessità di coprire le spese correnti con le entrate correnti.

Il Consigliere Napolitano critica la gestione dell'iter del P.R.G.C. che causa sofferenza al bilancio e afferma che se il P.R.G.C. fosse già operativo l'Amministrazione Comunale avrebbe potuto utilizzare gli oneri di urbanizzazione per spese relative alla raccolta differenziata evitando l'aumento dell'addizionale IRPEF.

Il Sindaco precisa che i costi della raccolta rifiuti gravano sulla spesa corrente e che gli oneri di urbanizzazione non possono essere destinati a finanziare detto servizio.

Il Consigliere Napolitano afferma che "tutto aiuta e volendo i gettiti possono essere spostati".

Il Sindaco da lettura del testo del Regolamento.

Il Consigliere Ferrarotti interviene a commento delle tabelle TARSU distribuite dal Sindaco

ribadendone le criticità e sottolineando che i costi della raccolta e smaltimento rifiuti devono essere coperti per intero dalla popolazione.

Il Sindaco si sofferma nuovamente sulle motivazioni degli aumenti del servizio rifiuti e ribadisce il comunque il rammarico per l'aumento da apportare alla addizionale Irpef.

VISTO lo schema di Regolamento come qui allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO ai fini di una corretta sostenibilità del bilancio comunale di dover determinare per l'anno 2007 la seguente aliquota di addizionale comunale all'I.R.P.E.F nella misura dello 0,55 per cento e di non prevedere alcuna soglia reddituale di esenzione o riduzione dalla applicazione dell'addizionale;

VISTO il D.Lgvo 18/8/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 da Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che sortisce il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI 9

VOTI CONTRARI 3 Ferrarotti, Napolitano, Loro

DELIBERA

1. Di far propria per l'effetto la narrativa e pertanto di approvare il Regolamento addizionale comunale I.R.P.E.F. nel testo qui allegato a far parte integrante del presente atto, con contestuale determinazione per l'anno 2007 dell'aliquota dello 0,55 per cento;
2. Di non prevedere alcuna soglia reddituale di esenzione o riduzione dalla applicazione dell'addizionale.

PARERI

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267

Il responsabile del servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Alessandro Odorico

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Sandigliano, ai sensi della vigente normativa.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Sandigliano, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5

Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,55 per cento (zero virgola cinquantacinque per cento).

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nei limiti, tempi e modalità stabilite dalle normative vigenti.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire entro i termini fissati per l'anno di riferimento.

4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

Esenzioni

Non sono previste, per l'anno 2007, soglie reddituali di esenzione o riduzione dall'applicazione dell'addizionale.

Art. 8

Funzionario responsabile

Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il
1° gennaio 2007.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to dr.ssa Raffaella Pongiluppi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Laura Gillio Menia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U.EE.LL. 267/2000)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Laura Gillio Menia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 c. 3 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.)

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Laura Gillio Menia